

Verbale dell'Assemblea ordinaria "I GERMOGLI onlus" tenutasi presso la propria sede il 1 ottobre 2020

Oggi primo ottobre 2020 alle ore 11, nell'isola di Linosa (AG) presso la propria sede, si è svolta l'Assemblea ordinaria dell'associazione "I GERMOGLI onlus" giusta convocazione del 15 settembre 2020, a seguito della prima convocazione del 30 settembre 2020 andata deserta, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Modifiche statutarie concernenti:
 - a) Il nome dell'associazione.
 - b) L'adeguamento degli articoli dello Statuto alle direttive derivanti dal Decreto legislativo nr. 117 del 3 luglio 2017 in merito agli Enti del Terzo settore.
- 2- Approvazione del Rendiconto contabile annuale e della Relazione annuale al Rendiconto relativi all'anno 2019.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione Sig.ra Margaret Aguti la quale dichiara validamente costituita l'Assemblea e riassume quelle modifiche da apportare alla Statuto associativo che meglio enunciano i rinnovati fini dell'associazione. Tutti i convenuti si sono dichiarati esaurientemente edotti sui contenuti delle modifiche da apportare allo Statuto associativo. Dopo breve consultazione l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo acronimo della associazione O.V.D. ed il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che si allega al presente verbale.

A seguire il Presidente presenta il Rendiconto contabile annuale e la Relazione annuale al Rendiconto relativa all'anno 2019 preparata dal Consiglio Direttivo illustrandone i contenuti. Dopo breve dibattito l'Assemblea approva all'unanimità il Rendiconto annuale e la relazione annuale al rendiconto.

Il segretario redige il presente verbale che viene approvato all'unanimità dagli astanti.

Il Presidente



Margaret Aguti



Il Segretario

Vincenzo Saltamacchia



dati relativi all'anno 2020

del contribuente **93064280840 - ASSOCIAZIONE I GERMOGLI ONLUS**

ATTO

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	5/11/2020
Ufficio registrazione	DPAG UT AGRIGENTO (TXE)	Numero	001547
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozi	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI (E000)	Valore dichiarato	0,00 €
Data stipula	1/10/2020		
Codice identificativo contratto	TXE20L001547000GG		

STATUTO

Art. 1. Denominazione

E' costituita l'associazione, operante per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, denominata:

ASSOCIAZIONE I GERMOGLI ONLUS ETS

La sigla ETS ed il suo utilizzo discende dalla effettiva iscrizione al **RUNS**.

Art.2. Sede

L'Associazione ha sede legale a Linosa (AG), Contrada Paranzellon.1. L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3. Scopo dell'associazione

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza, tramite attività di sostegno verso persone indigenti o soggetti e famiglie che siano prive dei mezzi economici di sostentamento, oltre a promuovere aiuti economici verso comunità disagiate dei paesi esteri in via di sviluppo, così come meglio dettagliato all'articolo 4 del presente statuto. E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a) dell'art 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto obbligo dell'uso dell'acronimo Onlus nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4. Attività dell'associazione

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale, comunque correlate e connesse ai suoi scopi:

- 1) assistenza personale ed economica a favore di soggetti o famiglie in situazioni di disagio per ragioni economiche, sanitarie, di marginalità sociale o comunque prive dei mezzi minimi di sostentamento;
- 2) aiuto economico verso comunità disagiate dei paesi in via di sviluppo e sostegno a progetti di sviluppo sanitario, scolastico e sociale. Invio di alimenti, vestiario e altri beni di prima necessità verso le suddette comunità;
- 3) ideare e organizzare progetti di sostegno a favore delle suddette persone e sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, accordi, contratti con istituzioni pubbliche o soggetti privati e ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi delle risorse pubbliche o private;
- 4) promuovere accordi o collaborazioni con altre ONLUS, associazioni o altri enti che abbiano i medesimi scopi e finalità;
- 5) svolgere attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in particolare

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6. Soci

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire presentando richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione delle proprie generalità ed esplicita accettazione dello statuto. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti;
- di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Il consiglio direttivo ha 60 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea, che si pronuncia alla prima adunanza assembleare successiva.

I soci dell'associazione si distinguono in tre categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Operatori
- Soci Onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione. I soci operatori sono coloro che richiedono l'adesione

all'associazione e ne condividono, pienamente, sia una riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la loro opera a favore dell'associazione.

I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale e della beneficenza.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo secondo la programmazione sociale e i bisogni finanziari della associazione e la rendicontazione dei flussi di cassa.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) decesso;
- 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- 4) per il mancato sostegno all'associazione o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti e nel rispetto inderogabile ed assoluto dell'art. 8 co. 3 lett. A del D.Lgs 117/2017 e dall'art. 10 comma 6 de D. LG 460197. E' fatto divieto assoluto, senza eccezione alcuna, la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; per i lavoratori subordinati ed autonomi è vietata la corresponsione di retribuzioni e/o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi o i prezzi di mercato, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisite specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- 1) di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l'approvazione del bilancio e dei rendiconti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
- 2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- 3) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- 4) contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali di svolgere le attività associative preventivamente concordate
- 3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo;
- 4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti annuale.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Presidente, che è il rappresentante legale; c) il Consiglio direttivo. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un decimo dei soci. A ciascun socio è riconosciuto il diritto di esaminare tutti i libri sociali, (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

La convocazione dell'assemblea è effettuata, almeno 15 gg prima la data di convocazione, con lettera, fax, e-mail, confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, e deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora e il luogo. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci. Il socio maggiorenne età ha diritto di voto. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- o l'elezione del Consiglio Direttivo;
- o l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale; il programma annuale delle attività;
- o sugli argomenti posti alla sua attenzione dal consiglio direttivo;
- o delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- o approva i regolamenti;
- o delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- o delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione, trasformazione o scissione o fusione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei soci. E' ammesso il voto per corrispondenza e/o telematico o per delega, in tale caso ciascun socio non può avere più di cinque deleghe. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 10. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura incarica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

E' ammesso il voto per corrispondenza o telematico. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto e gli altri documenti contabili obbligatori, il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale;
- d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere ;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione ;
- g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea ;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono attività a favore

dell' associazione.

- II) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza tramite cooptazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 11. Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

Art.12. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 bis. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 13. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- h) entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziata è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

Art.14. Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività. Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate distribuzioni utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l'attività istituzionale, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico -finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato svolta dai soci. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 19. Scioglimento

L'associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art.20. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Art. 21. Revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.